
POLITICHE SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATE DA BFF BANKING GROUP PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Data ultima approvazione CdA: 25 luglio 2024

Revisioni	
Numero	Data
1	Consiglio di Amministrazione 28 marzo 2014
2	Consiglio di Amministrazione 20 novembre 2014
3	Consiglio di Amministrazione 11 dicembre 2015
4	Consiglio di Amministrazione 23 giugno 2016
5	Consiglio di Amministrazione 11 novembre 2016
6	Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2020
7	Consiglio di Amministrazione 30 giugno 2021
8	Consiglio di Amministrazione 27 giugno 2023
9	Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2024

Indice

ART. 1 -	PREMESSA	2
ART. 2 -	DEFINIZIONI	2
ART. 3 -	ITER DI APPROVAZIONE	9
ART. 4 -	OBIETTIVI	9
ART. 5 -	AMBITO DI APPLICAZIONE E SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITÀ TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE	10
ART. 6 -	INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	11
ART. 7 -	DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO	12
ART. 8 -	MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE	14
ART. 8.1 -	IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE PARTI CORRELATE CONSOB - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE TRANSAZIONI IN OGNI FASE DEL RAPPORTO	14
ART. 8.2 -	IL MONITORAGGIO SULLA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI	14
ART. 9 -	MITIGAZIONE DEL RISCHIO	15
ART. 10 -	INFORMATIVA	16
ART. 10.1 -	INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI	16
ART. 10.2 -	OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI CONSOB.....	16
Art. 10.2.1 -	<i>Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	16
Art. 10.2.2 -	<i>Operazioni di Minore Rilevanza</i>	17
Art. 10.2.3 -	<i>Operazioni concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato – semplificazione degli obblighi informativi</i>	18
Art. 10.2.4 -	<i>Obblighi informativi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob</i>	18
ART. 10.3 -	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI.....	18
ART. 10.4 -	INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO.....	19

Art. 1 - PREMESSA

1. La presente Policy (come *infra* definita) è stata redatta in conformità alle previsioni di cui:

- alla Parte Terza della Circolare 285 (come *infra* definita);
- agli artt. 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- al Regolamento Consob;
- al TUB;
- al TUF;
- al Codice di Autodisciplina;
- al Regolamento OPC, che costituisce parte integrante della Policy, disponibile sul sito internet della Capogruppo (come *infra* definiti),

al fine di gestire correttamente, in ottemperanza al principio di sana e prudente gestione, le Operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, nonché prevenire i conflitti di interesse (ancorché potenziali) inerenti ai rapporti intercorrenti con i suddetti soggetti. I presidi interni adottati a mitigazione dei rischi connessi con tali attività includono anche il Regolamento del Comitato OPC, che disciplina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato stesso, che è stato istituito ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia e del Regolamento Consob.

2. La Policy è oggetto di revisione con cadenza almeno triennale da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche nella sua qualità di Capogruppo, sentito il Collegio sindacale, ed è resa nota agli azionisti e al mercato, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Amministratore Delegato:	l'«organo con funzione di gestione» della Capogruppo. L'amministratore al quale, ai sensi del codice civile, sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
Amministratori Indipendenti:	gli amministratori della Banca in possesso dei requisiti di indipendenza, come indicati nello Statuto, che non siano controparti o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c..
Assemblea:	l'assemblea degli azionisti della Banca.
Banca o Capogruppo o Società:	BFF Bank S.p.A., capogruppo del Gruppo bancario BFF Banking Group.
Borsa:	Borsa Italiana S.p.A.
Circolare 285 o Disposizioni di Vigilanza per le Banche:	la Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.

Codice di Autodisciplina:	il Codice di <i>Corporate Governance</i> società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalla Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020.
Collegio sindacale:	l'“organo con funzione di controllo” della Capogruppo, che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
Comitato OPC:	il comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.
Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard:	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio:	l'“organo con funzione di supervisione strategica” della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione, mediante, tra l'altro, esame e delibera dei piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche, perseguendo il proprio Successo Sostenibile.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllata/e:	società, italiane o estere, appartenenti al Gruppo e sottoposte direttamente o indirettamente all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
CRR:	il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Depositario:	il soggetto a cui sono affidati i beni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e/o del fondo pensione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, alla verifica della loro proprietà, alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Detiene, se non affidate ad altri soggetti, le disponibilità liquide degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Dirigente Preposto:	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di cui all'art. 154-bis del TUF.
Disposizioni Banca d'Italia:	la disciplina sulle “Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare 285.
Documento Informativo:	il documento contenente informazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate con Parti Correlate Consob, approvate dai competenti organi deliberanti ai sensi del Regolamento Consob.
Esperto Indipendente:	la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di

	indipendenza viene verificata dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) la Società; (ii) il soggetto che controlla la Società; (iii) le società controllate dalla Società o collegate alla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iv) gli amministratori delle società di cui ai predetti punti (i) (ii), ed è confermata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.
Esponenti Aziendali:	i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca o nelle sue Controllate. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, i sindaci e il soggetto che svolge funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Fondi Propri:	l'aggregato costituito dalla somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, come definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui alla Parte 2 del CRR.
Funzioni Aziendali:	l'insieme di compiti e di responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Funzione Compliance & AML:	la Funzione Aziendale di verifica della conformità alle norme attribuita alla Funzione <i>Compliance & AML</i> della Capogruppo.
Funzione Internal Audit:	la Funzione Aziendale di revisione interna attribuita alla Funzione <i>Internal Audit</i> della Capogruppo.
Funzione Risk Management:	la Funzione Aziendale di controllo dei rischi attribuita alla Funzione <i>Risk Management</i> della Capogruppo.
Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo:	collettivamente, la Funzione <i>Compliance & AML</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> , la Funzione <i>Internal Audit</i> della Capogruppo e altre strutture aventi funzione di controllo nella Capogruppo, ovverosia l'insieme delle funzioni aziendali che, per disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di autoregolamentazione, hanno compiti di controllo nella Capogruppo.
Gruppo:	collettivamente, la Banca e le società da essa Controllate.
Gruppo CRR:	collettivamente il Gruppo e la sua partecipante ai sensi dell'art. 12 del CRR.
Intermediari Vigilati:	le SIM, le imprese di investimento U.E., le imprese di Paesi Terzi diversi dalle Banche, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di Fondi Propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
Operazioni con Parti Correlate Consob:	le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob.
Operazioni con Soggetti Collegati:	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia.
Operazioni di Importo Esiguo:	le operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000,00 qualora poste in essere con una persona giuridica, e a Euro 50.000,00 qualora poste in essere con una persona fisica.

Operazioni di Maggiore Rilevanza:	le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%: a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è: (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il <i>fair value</i> determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. In caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal valore attuale delle commissioni/canoni. b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo consolidato della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività. c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato del Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca, ove possibile, analoghi dati devono
---	---

	essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti. In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa controparte, il loro valore è cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza nonché dei limiti rispetto ai Fondi Propri previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia. Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza, indipendentemente dal ricorrere dei parametri sopra indicati, tutte quelle operazioni di natura creditizia che, una volta concluse, danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.
Operazioni di Minore Rilevanza:	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni Ordinarie:	le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Banca, concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
Organi Aziendali:	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale della Capogruppo.
Parti Correlate Banca d'Italia:	l'insieme delle parti correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia: a) gli Esponenti Aziendali della Banca, e, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; b) i titolari di una partecipazione nella Banca (e/o, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo) la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, e chi esercita diritti a essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo¹ della Banca e/o, ove applicabile, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati e/o di

¹ Ai sensi dell'art. 23 del TUB, il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

	clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; d) le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui la Banca o una società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.
Parti Correlate Consob:	l'insieme delle parti correlate come definite nell'Appendice al Regolamento Consob, ovvero una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio². In particolare: (a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona: (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante; (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una <i>joint venture</i> dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i>³ facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante); (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con

² Si intende, per tale entità, BFF Bank S.p.A..

³ Una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

	responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.
Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia:	una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
Policy:	le <i>"Politiche sui controlli interni adottate da BFF Banking Group per la gestione dei conflitti di interesse"</i> di cui al presente documento.
RAF:	il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che definisce, a livello di Gruppo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il <i>business model</i> e il piano industriale.
Regolamento del Comitato OPC:	il Regolamento del Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati adottato dalla Banca.
Regolamento OPC:	il <i>"Regolamento di BFF Banking Group per la gestione delle operazioni in conflitto di interesse"</i> adottato dalla Banca.
Regolamento Consob:	il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti.
Regolamento Emittenti:	il regolamento adottato con delibera della Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti.
Risk Appetite:	a fini RAF, l' <i>"obiettivo di rischio o propensione al rischio"</i> , il livello massimo di rischio (complessivo e per tipologia) che la Banca, anche a livello di Gruppo, intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici.
Risk Tolerance:	a fini RAF, la <i>"soglia di tolleranza"</i> , la devianza massima del <i>Risk Appetite</i> consentita. La soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca, anche a livello di Gruppo, margini sufficienti per operare, anche in condizioni di <i>stress</i> , entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito.
Corporate Affairs Secretary:	l'unità organizzativa della Capogruppo che gestisce gli adempimenti societari previsti dalla legge e dalla normativa interna del Gruppo.

Soci Non Correlati:	i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati, nonché dalle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati della Banca.
Soggetti Collegati:	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi.
Soggetti Connessi:	ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi con le Parti Correlate Banca d'Italia: - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia; - i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti b) e c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata; - gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
Statuto:	lo statuto sociale della Banca.
Testo Unico Bancario o TUB:	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
Testo Unico della Finanza o TUF:	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.

Art. 3 - ITER DI APPROVAZIONE

1. L'iter di approvazione della Policy è il seguente:
 - a) verifica della rispondenza della Policy alla normativa vigente, da parte della Funzione *Compliance & AML*;
 - b) esame da parte del Comitato OPC, che rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi per i quali è stata predisposta, come meglio descritti *infra*;
 - c) esame da parte del Collegio sindacale, che rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi per i quali è stata predisposta, come meglio descritti *infra*;
 - d) approvazione della Policy da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione dei pareri di cui ai precedenti punti.

La Policy è resa nota all'Assemblea dei soci e al pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca, fermo restando l'obbligo di darne pubblicità nella sua relazione annuale sulla gestione, mediante riferimento alla sezione del sito *internet* in cui la Policy è pubblicata.

2. La Policy viene tenuta a disposizione della Banca d'Italia.

Art. 4 - OBIETTIVI

1. Le soluzioni adottabili in concreto in tema di gestione dei conflitti di interesse devono essere

adeguate alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo, e devono risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina, e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

2. La Policy mira a fissare le linee guida per assicurare che gli assetti organizzativi del Gruppo e il sistema dei controlli garantiscano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative fissate dalla normativa di cui in premessa.

3. A tal fine, vengono in questa sede disciplinati i processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti dal Gruppo verso i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob, nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, individuando i ruoli e le responsabilità in capo agli Organi Aziendali, alle Funzioni Aziendali di Controllo e al Comitato OPC.

4. In particolare, la Policy si pone gli obiettivi di:

- i) individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- ii) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri a livello consolidato, con riferimento alla totalità delle grandi esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- iii) istituire e disciplinare processi organizzativi atti a: a) identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob, e a individuare e a quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto; b) garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso gli stessi Soggetti Collegati e verso le Parti Correlate Consob, e verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Art. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITÀ TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE

1. La Banca, nella sua qualità di Capogruppo, fornisce alle Controllate gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute, e supervisiona a livello consolidato, il processo di gestione del rischio delle attività in conflitto di interesse poste in essere con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, verificando il rispetto della normativa di riferimento e l'applicazione delle linee strategiche del Gruppo.

2. Le Controllate recepiscono le linee guida generali del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, e del rischio correlato, dettate dalla Capogruppo e formalizzate nella Policy, sottoponendo quest'ultima all'approvazione dei propri competenti Organi Sociali, con conseguente impegno delle Controllate stesse al rispetto di quanto contenuto nella Policy, tenuto conto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari locali.

3. Le Controllate sono tenute ad avviare tempestivamente, dopo l'approvazione da parte dei

competenti Organi Sociali, le necessarie attività finalizzate all'applicazione della Policy. In particolare:

- individuano un referente, con funzioni di interfaccia e coordinamento nei rapporti con la Capogruppo nella gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, e implementano i sistemi necessari per monitorare le Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, il cui elenco viene messo a disposizione dalla U.O. Corporate Affairs Secretary;
- per il tramite della U.O. Corporate Affairs Secretary, coinvolgono, ove previsto, il Comitato OPC, al fine di acquisire il parere preventivo e motivato (non vincolante) sulle Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, nel rispetto delle procedure deliberative previste dal Regolamento OPC;
- rappresentano nelle fasi deliberative previste dal Regolamento OPC le informazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, evidenziando l'interesse della Controllata alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e l'indicazione delle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato;
- predispongono i flussi informativi interni per la Capogruppo, previsti al successivo art. 10.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. Il rischio di conflitto di interesse si sostanzia nella possibilità che l'eventuale vicinanza di taluni soggetti (i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e per gli *stakeholders*. Ciò, anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nelle Disposizioni Banca d'Italia con riferimento ai Fondi Propri a livello consolidato.

2. In relazione alle strategie e alle proprie caratteristiche operative, il Gruppo individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica – anche diversi da quelli che comportano assunzione di attività di rischio – nel cui ambito possono determinarsi situazioni di conflitto di interesse, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'erogazione di finanziamenti e di servizi finanziari;
- le operazioni di raccolta;
- la fornitura di beni e servizi, ivi comprese l'acquisizione di immobili di proprietà;
- le fusioni/acquisizioni e ogni altra operazione straordinaria;
- nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio:
 - acquisire strumenti finanziari emessi da emittenti aventi una partecipazione nella Banca stessa o da emittenti in cui è socio, in maniera rilevante, un amministratore o un proprio socio;

- ricevere proposte di quotazione da parte di clienti/controparti esterne, in relazione ai medesimi strumenti che detiene in proprietà e su cui potrebbe operare;
- nell'ambito della gestione del servizio di ricezione e di trasmissione di ordini:
 - trasmettere gli ordini a un negoziatore che può corrispondere alla stessa Banca prestazioni non monetarie, come ricerche e analisi in materie di investimenti, servizi di informazione finanziaria, servizi e strutture informatiche;
 - trasmettere o eseguire ordini, per conto dei clienti, su uno strumento finanziario che la Banca detiene in proprietà;
- nell'ambito delle attività di analisi finanziarie e altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari:
 - le analisi finanziarie e altre forme di raccomandazione generale potrebbero comprendere strumenti finanziari che si trovano nel portafoglio di proprietà della Banca, minando l'affidabilità e l'indipendenza delle analisi svolte;
- nell'ambito della predisposizione di analisi finanziarie e altre forme di raccomandazione generale, potrebbe raccomandare strumenti finanziari emessi e offerti da società aventi una partecipazione nella Banca stessa o da società in cui è socio in misura rilevante un amministratore o un proprio socio;
- nell'ambito dell'attività di Depositario, la Banca svolge anche incarichi per conto dei fondi pensione e di società di gestione del risparmio come:
 - depositario di Fondi Pensione e OICR;
 - calcolo del *Net Asset Value* in *outsourcing*;
 - *Transfer Agent* in *outsourcing*;
 - gestione contabilità dei sottoscrittori dei fondi pensione, controllo dei limiti di legge e di regolamento OICR, *collateral management* etc.;
 - intermediario per la negoziazione di strumenti finanziari;
 - operazioni in cambi e pronto conto termine.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO

1. Il Gruppo, in coerenza con il proprio profilo strategico e tenuto anche conto della propria struttura organizzativa (assetti proprietari, forma giuridica e specializzazione operativa), adotta una strategia generale di gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob caratterizzata da una bassa propensione al rischio.

2. In coerenza con l'approccio di cui al precedente punto 1, la Banca ha definito nel RAF limiti

prudenziali contenuti per le attività di rischio, a livello individuale e consolidato, nei confronti dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob, in termini di entità massima considerata accettabile in rapporto ai Fondi Propri consolidati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso l'insieme dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob.

3. Le attività nei confronti di Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob devono essere contenute nei limiti – indicatori percentuali – definiti nel RAF in termini di soglie di *Risk Appetite* e di *Risk Tolerance*.

4. Qualora il Gruppo adotti strumenti di *Credit Risk Mitigation* (CRM), il Consiglio di Amministrazione stabilisce i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio dovrà essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi, avendo riguardo all'ammontare di tali attività in rapporto ai Fondi Propri consolidati, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame del Soggetto Correlato e della Parte Correlata Consob con la Banca o con il Gruppo. Tali tecniche di attenuazione dei rischi devono essere prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e dalle Parti Correlate Consob.

5. Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo competente per la definizione, approvazione e revisione delle politiche di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione.

6. In particolare, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione:

- nell'ambito della definizione dell'assetto complessivo di governo e organizzativo della Banca, anche a livello di Gruppo, garantisce la chiara distinzione dei compiti e delle funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse. I processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati, e consentono l'individuazione univoca di compiti e responsabilità, in modo idoneo a prevenire i conflitti di interesse;
- fissa le politiche di gestione del rischio di conflitto di interesse e le modalità attraverso le quali lo stesso è rilevato e valutato, e, sentito il parere del Collegio sindacale e del Comitato OPC, approva il Regolamento OPC (e le sue modificazioni e integrazioni) e la Policy, che vengono riesaminati periodicamente, al fine di assicurarne l'efficacia e la validità, anche tenuto conto dell'evoluzione delle attività del Gruppo;
- acquisisce periodicamente l'informativa di cui all'art. 10;
- approva – sentito il parere del Collegio sindacale (come previsto al successivo art. 9) – il piano di rientro proposto dall'Amministratore Delegato, nei casi in cui l'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati superi uno o più limiti di vigilanza.

7. **L'Amministratore Delegato**, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, stabilisce le responsabilità delle strutture e delle Funzioni Aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi,

in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti, e siano prevenuti conflitti di interesse (ancorché potenziali). Assicura altresì che le "attività rilevanti" siano gestite da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e possesso di esperienze e conoscenze, avuto riguardo ai compiti da svolgere.

Art. 8 - MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. La Banca istituisce e disciplina processi organizzativi e un sistema dei controlli basati su procedure operative per la prevenzione (o, laddove non sia possibile, l'attenuazione), il monitoraggio e la corretta gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nei rapporti con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob.

Art. 8.1 - IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE PARTI CORRELATE CONSOb - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE TRANSAZIONI IN OGNI FASE DEL RAPPORTO

1. I Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob forniscono alla Banca le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei Soggetti con essi Connessi, segnalando tempestivamente ogni successiva variazione. Forniscono, altresì, le informazioni utili ai fini della quantificazione delle transazioni che li riguardano in ogni fase del rapporto.

2. La Banca ha adottato, a livello di Gruppo, sistemi informativi idonei a (i) censire i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, (ii) consentire una loro conoscenza aggiornata, (iii) registrare le relative movimentazioni, e (iv) monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. Il sistema adottato assicura che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato delle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

3. La Banca ha attribuito il compito:

- a) alla U.O. Corporate Affairs Secretary della Banca, di individuare e censire in modo completo le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati a livello di Gruppo;
- b) alla Funzione Aziendale o alla Controllata coinvolta nell'operazione e, per le operazioni crediti all'U.O. Credit Evaluation della Capogruppo, di individuare, con il supporto della U.O. *Corporate Affairs Secretary*, le relazioni intercorrenti tra le controparti della Società e tra queste e la Banca, ovvero tra la Capogruppo e le altre società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata Consob o come Soggetto Collegato.

Art. 8.2 - IL MONITORAGGIO SULLA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI

1. La Banca ha istituito e disciplinato processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e verso Parti Correlate Consob, nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione della Policy e del Regolamento OPC.

2. In particolare:

- i) la **Funzione Risk Management**: cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, e verifica il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento OPC;
- ii) la **Funzione Compliance & AML**: verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica/integrazione dei processi in essere. A tal fine è coinvolta nella prevenzione e nel supporto alla gestione dei conflitti di interesse, sia tra le diverse attività svolte dal Gruppo, sia con riferimento ai dipendenti e agli Esponenti Aziendali;
- iii) la **Funzione Internal Audit**: verifica, secondo un approccio *risk based*, l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale. Riferisce agli Organi Aziendali sull'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti dalle transazioni o da altre operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- iv) il **Comitato OPC**: svolge un ruolo di valutazione, supporto e propositivo in tema di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Comitato verifica, altresì, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione previste dal regolamento Consob con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Art. 9 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO

1. La Banca, a livello di gruppo, in coerenza con la contenuta propensione al rischio che lo caratterizza, ha mitigato il rischio di conflitto di interesse mediante l'adozione di un insieme di strumenti e di tecniche di attenuazione.

2. In particolare, con l'adozione del Regolamento OPC, la Banca, sempre a livello di Gruppo:

- i) definisce procedure deliberative sulle operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob che integrano i limiti prudenziali, al fine di preservare l'integrità del processo decisionale, attribuendo un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, alcuni dei quali fanno parte del Comitato OPC, che viene coinvolto nella fase pre-deliberativa, ed è chiamato a esprimere un parere motivato in sede di delibera. Ai sensi del Regolamento del Comitato OPC, il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti che sono coinvolti, nei casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di competenza assembleare, sin dalla fase delle trattative e dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato, e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria;

- ii) applica le procedure deliberative a qualunque operazione con Soggetti Collegati o con Parti Correlate Consob, fatte salve le esenzioni e le deroghe espressamente previste dal Regolamento OPC;
- iii) adotta limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, in conformità alle Disposizioni Banca d'Italia. Per il caso di superamento dei già menzionati limiti: l'Amministratore Delegato propone – entro 45 giorni dal superamento del limite – un piano di rientro e lo sottopone, sentito il Collegio sindacale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale piano viene trasmesso dalla U.O. Corporate Affairs Secretary alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Capogruppo valuta i rischi, di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi, connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dei rischi.

Art. 10 - INFORMATIVA

Art. 10.1 -INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI

1. Almeno trimestralmente, agli Organi Aziendali viene fornita dalla U.O. Corporate Affairs Secretary un'informativa completa sulle Operazioni concluse con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, e sulle loro principali caratteristiche.

Art. 10.2 -OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI CONSOB

Art. 10.2.1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. A seguito dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob (e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate), la Banca si attiva per la predisposizione, ai sensi del Regolamento Consob, del Documento Informativo⁴.

2. Il Documento Informativo è predisposto dalla U.O. Corporate Affairs Secretary in conformità con il Regolamento Consob e contiene almeno le informazioni ivi indicate.

3. La Banca provvede affinché il Documento Informativo sia messo a disposizione del pubblico,

⁴ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate).

presso la sede sociale, con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento Consob.

4. Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, la Banca provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso ovvero sul sito *internet* della Banca, il parere del Comitato OPC e gli eventuali pareri degli Esperti Indipendenti⁵. Dovranno, altresì, essere allegati al Documento Informativo i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

5. Il Documento Informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi dall'*Investor Relator* alla Consob contestualmente alla diffusione al pubblico.

6. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la Banca fornisce informazioni:

- i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

Art. 10.2.2 - Operazioni di Minore Rilevanza

1. La U.O. Corporate Affairs Secretary trasmette al Dirigente Preposto ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, opportuna informativa: i) sulle singole operazioni con Parti Correlate Consob, che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo, e ii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle eventuali Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC (che pure deve essere allegato al documento), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere.

⁵ Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, la Banca pubblica i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, motivando tale scelta.

Art. 10.2.3 - Operazioni concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato – semplificazione degli obblighi informativi

1. Per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ferme restando le comunicazioni di cui agli artt. 154-ter e 114, comma 1, del TUF, e in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve:

- comunicare alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- fornire un'informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle suddette operazioni.

Art. 10.2.4 - Obblighi informativi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob

1. Ai sensi del Regolamento Consob, qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n.596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata Consob e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione è da qualificarsi come Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui all'art. 10.2.1;
- la procedura che è stata o sarà eseguita per l'approvazione dell'operazione, e se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsti all'art. 7.5 del Regolamento OPC;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

2. Sulla base delle informazioni ricevute dalla U.O. Corporate Affairs Secretary, l'*Investor Relator* valuta la necessità di predisporre gli adempimenti sopra descritti.

Art. 10.3 -SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI

1. In attuazione delle Disposizioni Banca d'Italia, l'U.O. Administration & Reporting segnala all'Autorità di Vigilanza, con cadenza trimestrale, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati. La segnalazione, da effettuare secondo gli schemi e le modalità definiti nelle specifiche disposizioni segnaletiche vigenti, fornisce informazioni verso Soggetti Collegati su: a) attività di rischio; b) operazioni; c) Operazioni di Maggiore Rilevanza.

2. Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio e delle operazioni (incluse le

Operazioni di Maggiore Rilevanza) e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia, nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo alle Funzioni Aziendali, ciascuna per quanto di propria competenza.

Art. 10.4 -INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO

1. Trimestralmente, la U.O. Corporate Affairs Secretary, sulla base della reportistica rilasciata per competenza da ciascuna Funzione Aziendale e/o società Controllata coinvolta, sottopone al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle operazioni in essere – deliberate e non, singole o aggregate – con Soggetti Collegati, avuto riguardo alla loro significatività rispetto alla normativa vigente, e un'informativa concernente gli eventi di rilievo che hanno eventualmente riguardato il perimetro dei Soggetti Collegati;

2. Annualmente, inoltre, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), la Funzione *Risk Management* effettua una valutazione del livello complessivo di esposizione al rischio, se rilevante.

3. La Funzione *Internal Audit* segnala tempestivamente al Collegio sindacale eventuali anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di competenza, effettuate secondo un approccio *risk based*, e condivide con il Comitato OPC, le risultanze dell'attività di verifica effettuata sull'osservanza delle politiche interne.